



Direzione provinciale II di Milano

**Accordo locale per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria  
in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione  
tra vita lavorativa e vita familiare**

Il Direttore provinciale, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali e la R.S.U. della Direzione provinciale,

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;

**VISTO** l'art. 7, comma 6, lettera o) del CCNL FC 2019-2021 citato che stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale *“i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare”*;

**VISTO** il successivo comma 7 del menzionato art. 7 del CCNL FC 2019-2021, che stabilisce che *“Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere...o) ...”*;

**VISTO**, altresì, l'articolo 62, comma 1, del citato CCNL FC 2019-2021 che prevede che *“Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001”*;

**VISTO** in particolare l'art. 26 del Capo III del CCNL FC 2016-2018, che, nell'ambito delle politiche di Conciliazione vita-lavoro, fissa i criteri generali per l'adozione di forme di Orario di lavoro flessibile;

**TENUTO CONTO** dell'accordo sottoscritto in data 11 gennaio 2023 tra i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali, in applicazione dell'art. 7, comma 7, del CCNL FC 2019-2021,

**CONVENGONO**

## ***Articolo 1***

### ***Orario flessibile***

1. L'orario di lavoro giornaliero dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate è flessibile, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita. Tale flessibilità non si applica alle giornate di prestazione lavorativa resa in modalità agile e ai turnisti.
2. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà di flessibilità in entrata e uscita nell'ambito della stessa giornata.
3. Viene individuato l'arco temporale di compresenza, durante il quale tutti i dipendenti assicurano la presenza in ufficio, dalle ore 10.30 alle ore 13, compatibilmente con quanto previsto all'articolo 2.

## ***Articolo 2***

### ***Individuazione delle fasce temporali***

1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e di quelle del personale, delle dimensioni dei centri urbani ove sono ubicati gli uffici, delle particolari situazioni ambientali e territoriali, ivi incluse quelle relative ai collegamenti con il trasporto pubblico, le fasce temporali di flessibilità oraria in entrata sono individuate come segue:
  - flessibilità in entrata fino alle ore 10.30.

L'estensione della flessibilità in entrata si applica al personale che, nella specifica giornata di riferimento:

- non è adibito alle turnazioni nelle attività di front-office (comprese le sostituzioni previste in caso di assenza);
- non è impegnato in attività che prevedono la presenza in orari determinati (per esempio: udienze presso Corte di Giustizia e Tribunale, appuntamenti per definizione atti, attività esterne, ecc.).

Sono confermate le attuali fasce temporali di flessibilità in uscita.

## ***Articolo 3***

### ***Recupero debiti orari***

1. L'eventuale debito orario derivante dalla flessibilità deve essere recuperato nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento e non incide sul monte ore annuale dei permessi brevi di cui all'articolo 34 del CCNL FC 2016-2018 (permessi orari a recupero).

## ***Articolo 4***

### ***Categorie da favorire***

1. In relazione alle particolari situazioni previste dall'articolo 26, comma 4, del CCNL FC 2016-2018, compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale che ne faccia richiesta sarà favorito nell'utilizzo dell'orario flessibile con la previsione di fasce di flessibilità ulteriori rispetto a quelle previste nell'ufficio di appartenenza.

Le parti concordano, altresì, che il presente accordo si intende firmato dalle organizzazioni collegate in videoconferenza – e quindi a fianco della sigla sindacale verrà apposta la dicitura “FIRMATO” – all’arrivo della mail di conferma da parte del rappresentante sindacale all’indirizzo mail: [dp.iimilano@agenziaentrate.it](mailto:dp.iimilano@agenziaentrate.it)

Milano, 18 gennaio 2023

<b>Il Direttore provinciale</b>	<b>RSU: firmato</b>
Vincenzo Gentile (firmato)	<b>Per le OO.SS. Territoriali</b>
	CISL FP: firmato
	CONFSAL-UNSA: firmato
	FLP: firmato
	FP CGIL: firmato
	UILPA: firmato